

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro dei Lavori Pubblici

(FERRI)

e dal Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1989

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146,  
recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo  
di utilizzare sistemi di ritenuta

ONOREVOLI SENATORI. – Col presente decreto-legge vengono esonerati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta previsti dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggiano su auto pubbliche o su autovetture adibite a noleggio di rimessa che circolano nei centri abitati o su itinerari da o per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti. In tali casi i bambini dovranno viaggiare sui sedili posteriori e dovranno essere accompagnati da persona di almeno sedici anni.

In mancanza di tale esonero i bambini di età inferiore a dieci anni verrebbero a trovarsi di fatto nella condizione di non poter utilizzare le auto pubbliche (taxi), in quanto o tali veicoli

dovrebbero essere dotati di tutti i tipi di dispositivi di ritenuta previsti dalla legge n. 111 del 1988 già citata, per far fronte alle esigenze della clientela, oppure tali dispositivi dovrebbero essere forniti da chi accompagna i minori.

Ed è quindi chiaro che nell'uno o nell'altro caso tali oneri sarebbero del tutto impraticabili.

Il ricorso all'adozione dell'accluso decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge, è motivato dalla necessità di colmare la lacuna contenuta nella legge 22 aprile 1989, n. 143, che anticipa i tempi di applicazione della citata legge n. 111 del 1988.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta.

*Decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1989.*

**Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA - FERRI - SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI